



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 150 DEL 07/08/2018

OGGETTO:

Approvazione della “Convenzione per l’affidamento del servizio di informazione, raccolta dati, compilazione e calcolo dell’indicatore parificato universitario e trasmissione dati all’ESU DI VERONA - A.A. 2018/2019”. CIG. Z1324999E4

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

RILEVATO che, in ragione del sopra richiamato disposto normativo, competono al Direttore, in via generale e residuale, tutti gli atti che non rientrano tra quelli tassativamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione aziendale dall’art. 9, comma 1 della citata Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 13.04.2018 ad oggetto: “Proroga del contratto di nomina del Direttore dell’ESU per il periodo dal 01.05.2018 al 30.04.2019” che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 22.12.2017 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020”;

VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la previsione di entrate e spese PEG 2018 (allegato G);

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 3 ad oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2017, Programma delle attività per l’anno 2018, Relazioni sull’attività svolta nell’anno 2017 e Programma delle attività per l’anno 2018 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell’Area Risorse Umane. Approvazione”;

VISTO il “Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2018-2019 L.R. 07/04/1998, n. 8 articolo 37, comma 1”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 820 del 08 giugno 2018;

VALUTATO che ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 non è possibile la determinazione dell’indicatore ISEE per prestazioni del diritto universitario a favore degli studenti stranieri non residenti in Italia, degli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d’origine e degli studenti italiani residenti all’estero pertanto si rende necessario il calcolo di un indicatore parificato universitario;

CONSIDERATO che le condizioni economiche dello studente sono individuate dal D.P.C.M. 159/2013 in materia di ISEE e sulla base degli ulteriori criteri di selezione previsti dall’art. 8 del D.Lgs 68/2012 (situazione economica all’estero ed indicatore della situazione patrimoniale equivalente);

CONSIDERATO che detto articolo rinvia ad un decreto attuativo del medesimo D. Lgs 68/2012;

CONSIDERATO che il decreto attuativo del D. Lgs 68/2012 non è stato ancora adottato;

CONSIDERATO che l’art. 8 c. 5 del D. Lgs 68/2012 stabilisce che, nelle more dell’adozione del decreto attuativo di cui sopra, restino in vigore le disposizioni del D.P.C.M. 9 aprile 2001 relative ai requisiti di reddito e di condizione economica;

CONSIDERATO che il CAF dovrà far pervenire la dichiarazione inerente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

VISTO il testo della Convenzione, allegato “A” al presente Decreto del quale costituisce parte integrante;

VALUTATO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, può essere effettuato un affidamento diretto di servizi in quanto l’importo previsto dal presente Decreto è inferiore ai 40.000 euro;

VALUTATO altresì che ai sensi dell’art. 1, comma 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’affidamento di servizi previsto dal presente Decreto essendo di valore inferiore ai 1.000 euro può essere acquisito ricorrendo all’affidamento diretto;

RITENUTO necessario registrare la spesa relativa al servizio sopra descritto per l’importo di € 500,00 IVA compresa;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il DPCM 159/2013;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

VISTO il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 22.12.2017;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di approvare, come da allegato "A" al presente Decreto, del quale ne costituisce parte integrante, il testo della "Convenzione per l'affidamento del servizio di informazione, raccolta dati, compilazione e calcolo dell'indicatore parificato universitario e trasmissione dati all'ESU DI VERONA - A.A. 2018/2019" con il Centro di Assistenza Fiscale "CAF CGN S.p.A. – il Caf dei Professionisti", rappresentato dal sig. Ivo Poles, nella sua qualità di Amministratore delegato, con sede legale in Pordenone alla Via Jacopo Linussio 1 - CAP 33170, iscritto al Registro delle Imprese con n. 073 della C.C.I.A.A. di Pordenone, C.F./P.IVA 01507330932, fino al 31.12.2018;
3. di registrare l'impegno di spesa di euro 500,00 IVA compresa sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 1029/0 "Convenzione affidamento servizi esterni" del bilancio di previsione 2018/2020 - anno 2019, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
4. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunta con la corrispondente esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
6. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi dell'art. 44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell'ufficio competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
7. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola;
8. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnati è il seguente: Z1324999E4;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 500,00 sul capitolo/art.
4-7-1-103-1029/0

del Conto / C del Bilancio 2018/2020

dal n. 193/2019 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 07/08/2018

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, RACCOLTA DATI, COMPILAZIONE E CALCOLO DELL’INDICATORE PARIFICATO UNIVERSITARIO E TRASMISSIONE DATI ALL’ESU DI VERONA - A.A. 2018/2019
CIG

TRA

l’ESU di Verona, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede a Verona, via dell’Artigliere 9, 37129 – Codice fiscale 01527330235, Partita IVA 01527330235 – di seguito denominata “**ESU**”, nella persona di Gabriele Verza, Direttore dell’Azienda presso la quale è domiciliato per la carica,

E

Il Centro di assistenza fiscale CAF CGN S.p.A. – il Caf dei Professionisti, di seguito denominato **CAF**, rappresentato dal sig. Ivo Poles, nella sua qualità di Amministratore delegato, con sede legale in Pordenone alla Via Jacopo Linussio 1 - CAP 33170, iscritto al Registro delle Imprese con n. 073 della C.C.I.A.A. di Pordenone C. F./P. IVA 01507330932,

P R E M E S S O C H E

- le condizioni economiche dello studente sono individuate dal D.P.C.M. 159/2013 in materia di ISEE e sulla base degli ulteriori criteri di selezione previsti dall’art. 8 del D.Lgs 68/2012 (situazione economica all’estero ed indicatore della situazione patrimoniale equivalente);
- detto articolo rinvia ad un decreto attuativo del medesimo D. Lgs 68/2012;
- il decreto attuativo del D. Lgs 68/2012 non è stato ancora adottato;
- l’art. 8 c. 5 del D. Lgs 68/2012 stabilisce che, nelle more dell’adozione del decreto attuativo di cui sopra, restino in vigore le disposizioni del D.P.C.M. 9 aprile 2001 relative ai requisiti di reddito e di condizione economica;
- ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 non è possibile la determinazione dell’indicatore ISEE per prestazioni del diritto universitario a favore degli studenti stranieri non residenti in Italia, degli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d’origine e degli studenti italiani residenti all’estero pertanto si rende necessario il calcolo di un indicatore ISEE Parificato universitario;
- ESU si impegna a sostenere il costo del servizio di cui alla presente convenzione;
- i dati elaborati saranno trasmessi telematicamente all’ESU;
- il CAF dovrà far pervenire la dichiarazione inerente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e considerato,

le parti **CONVENGONO e STIPULANO** quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione.

La presente Convenzione ha per oggetto l'esecuzione del servizio di raccolta dati, compilazione e calcolo dell'**indicatore ISEE Parificato universitario** per l'a.a. 2018/2019 a favore degli studenti stranieri non residenti in Italia, degli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d'origine e degli studenti italiani residenti all'estero, iscritti all'Accademia di Belle Arti di Verona e al Conservatorio di Musica di Verona, ai fini dell'accesso delle seguenti prestazioni:

- borsa di studio regionale
- servizio abitativo

Ogni altra eventuale fattispecie di studenti che si presentasse, per la quale non sia possibile rilasciare l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario ai sensi del DPCM 159/2013, sarà riconosciuta ai fini della presente convenzione, previa comunicazione scritta all'ESU e successiva conferma da parte dell'Ufficio competente.

Il servizio è svolto nei confronti degli studenti indicati da tutte le sedi operative indicate all'atto della richiesta di convenzionamento, il cui elenco fa parte integrante della presente convenzione.

Tali sedi si impegnano a trasmettere i dati ad un unico centro di raccolta, individuato sempre all'atto della richiesta di convenzionamento, cui farà riferimento l'ESU.

Art. 2 Descrizione delle attività oggetto della convenzione.

Il CAF effettuerà il servizio di informazione agli studenti sopra individuati e di compilazione e trasmissione all'ESU della scheda di raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario.

Si ricorda che, per tali tipologie di studenti, trova applicazione quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, con riferimento al disposto dell'art. 8 c. 5 del D. Lgs. 68/2012.

Per la tipologia di studenti sopra individuata verrà effettuato un unico calcolo in analogia all'ISEE per le prestazioni del diritto allo studio universitario, sulla base dei documenti completi previsti dalla normativa vigente.

Il CAF si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti degli studenti sopra indicati che ne faranno richiesta, quindi senza richiedere alcun compenso agli stessi. Agli studenti sarà fornita una copia cartacea della scheda raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario.

Il CAF garantisce ogni necessaria verifica, sulla base dei propri archivi telematici e cartacei, relativa all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Sono a carico del CAF tutti gli oneri e gli obblighi qui di seguito elencati:

- messa a disposizione dell'ESU di un congruo numero di sedi autorizzate, con relative ubicazioni, recapiti telefonici, giorni ed orari di apertura al pubblico di cui almeno dieci sedi aperte al pubblico nel territorio della città di Verona;

- disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e qualità;

- disponibilità di un responsabile in grado di seguire la perfetta esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti fino al termine dello stesso, anche al fine della trasmissione telematica dei dati;

- indicazione di un indirizzo mail dedicato alle comunicazioni con l'ESU;

- disponibilità delle attrezzature informatiche necessarie ed adeguata capacità di gestione delle stesse, comprese la trasmissione dei dati;

- trattamento dei dati nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);

- ogni altro onere relativo all'esecuzione ed alla responsabilità del servizio.

Art. 3 Periodo di consegna delle dichiarazioni sostitutive uniche.

Il CAF si impegna a ricevere gli studenti al fine del rilascio **dell'indicatore parificato universitario** fino al **31 dicembre 2018**, assicurandone il rilascio al fine di garantire il rispetto della scadenza del Bando di concorso borse di studio regionali;

Art. 4 Trasmissione dei dati all'ESU.

Il CAF provvede a trasmettere all'ESU tutti i dati analitici dello studente e del nucleo familiare contenuti nella scheda raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario secondo la modalità tecnica fornita dall'ESU.

I dati relativi dell'indicatore parificato universitario dovranno essere trasmessi appena disponibili, e comunque entro 20 giorni dalla data di scadenza di cui all'art. 3.

La trasmissione dei dati all'ESU sarà effettuata attraverso un unico centro di raccolta individuato dal CAF alla sottoscrizione della presente convenzione.

Il centro di raccolta si impegna a comunicare alle proprie sedi operative indicate alla sottoscrizione della presente convenzione tutte le informazioni comunicate all'ESU.

In caso di richiesta dell'ESU, il CAF si impegna ad inviare i dati anche con elenchi cartacei o in formato xls.

Il CAF si impegna a riportare il codice CIG assegnato in tutte le comunicazioni ed operazioni relative alla gestione della convenzione, nonché sulle relative fatture elettroniche che verranno emesse.

Art. 5 Corrispettivo.

Per le attività di cui alla presente convenzione, l'ESU si impegna a corrispondere l'importo di Euro **17,50 IVA esclusa**, per ogni attestazione dell'indicatore parificato universitario ex art. 8 c. 5 del D. Lgs. 68/2012 rilasciata dal CAF e trasmessa telematicamente all'ESU entro i termini stabiliti al precedente art. 4.

Art. 6 Modalità di pagamento.

Entro il **31 dicembre 2019** il CAF invierà all'ESU fattura elettronica per il servizio svolto. Il pagamento da parte dell'ESU avverrà entro **30 gg.** dal ricevimento della fattura elettronica a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal CAF, previa acquisizione del DURC con esito regolare.

Il CAF si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 7 Copertura assicurativa.

Il CAF garantisce, tramite polizza assicurativa n. _____ del _____ emessa dalla Società _____, eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei servizi di cui alla presente convenzione.

Art. 8 Penali.

Il CAF sarà assoggettato ad una penale di **Euro 30,00 (trenta/00)** per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei dati all'ESU, eccettuato il caso di ritardo a lui non imputabile. E' fatto salvo comunque il diritto al risarcimento per eventuali maggiori danni.

Art. 9 Obblighi dell'ESU.

L'ESU si impegna a dare adeguata pubblicità del presente accordo agli studenti interessati, dando notizia del servizio erogato dal CAF e dell'ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione sul territorio nazionale.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", aggiornato con il in particolar modo riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati. Il CAF si impegna, al momento in cui vengono acquisite (a mezzo delle società con cui opera) le Dichiarazioni sostitutive uniche e i dati aggiuntivi, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, di rendere noto all'interessato che la documentazione e i dati documentati sono trattati e trasmessi all'ESU per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione.

Art. 11 Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al **31/12/2018**.

Art. 12 Risoluzione.

In caso di inadempimento grave e reiterato di una delle parti, la presente convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Art. 13 Registrazione della Convenzione

La convenzione viene registrata e bollata solo in caso d'uso; le spese di registrazione e l'imposta di bollo saranno comunque a carico del richiedente.

Art. 14 Foro competente

Per le controversie relative all'esecuzione della convenzione, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Verona